

TAR Emilia Romagna, Sezione II Bologna - Sentenza 22/03/2004 n. 409
legge 109/94 Articoli 16 - Codici 16.4, 16.5

L'approvazione del progetto esecutivo di un'opera pubblica rientra perfettamente nella categoria di atti attribuiti ai dirigenti. Infatti, in sede di progetto esecutivo non si compie alcuna scelta politico-amministrativa, poiché lo stesso si colloca nell'ambito della mera esecuzione tecnica di quanto già contenuto nel progetto preliminare e nel progetto definitivo. L'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. precisa che il progetto esecutivo, redatto "in conformità" al progetto definitivo, determina ogni dettaglio dei lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e che lo stesso deve essere redatto sulla base delle indagini già compiute nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini necessarie sulla base dei successivi rilievi ed accertamenti tecnici. Come puntualmente previsto dal relativo regolamento di attuazione ed in particolare dall'art. 35 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., "il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le elaborazioni" ed ha la funzione di definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare già approvato nelle precedenti fasi. Il progetto esecutivo, pertanto, non è espressione dello stesso potere esercitato in sede di approvazione del progetto preliminare o definitivo perché si colloca nella fase della mera esecuzione degli stessi. Nei progetti di opere pubbliche, anche quando ai sensi della normativa vigente non è necessaria una specifica procedura di valutazione di impatto ambientale o di assoggettamento alla procedura di screening prevista dalla legge regionale, è pacifico che gli stessi debbano essere preceduti da uno "studio di prefattibilità ambientale", ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.